



FAQ e informazioni utili

<u>A. Prima dell'invio della candidatura</u>	<u>2</u>
<u>B. Il rilascio del visto per investitori</u>	<u>5</u>
<u>C. Dopo l'emissione del permesso di soggiorno</u>	<u>6</u>
<u>D. Il rinnovo del permesso di soggiorno</u>	<u>6</u>

Ultimo aggiornamento
14 settembre 2018



Ministero dello Sviluppo Economico
Segreteria del Comitato Investor Visa for Italy

A. Prima dell'invio della candidatura

A1 Requisiti soggettivi per l'ottenimento del visto

- *I candidati al visto possono essere solo persone fisiche o anche persone giuridiche?*
- *Sono previste limitazioni in merito alla nazionalità dei candidati al visto?*

A2 L'investimento in società di capitali

- *Verso quali tipologie di società di capitali può essere diretto l'investimento?*
- *Quali tipologie di investimento sono ammissibili ai fini del visto?*
- *È possibile acquistare le azioni/quote di più di una società di capitali?*
- *È possibile scegliere la società target dell'investimento in un momento successivo all'invio della candidatura?*

A3 La firma digitale

- *Quali tipologie di firma digitale possono essere usate sul sito investorvisa.mise.gov.it?*
- *È possibile ottenere una firma digitale conforme senza essere titolari di un codice fiscale o documento d'identità di un Paese dell'UE? Si può usare la firma digitale senza possedere un dispositivo (ad es. lettore) che la genera ?*

A1 Requisiti soggettivi per l'ottenimento del visto

I candidati al visto possono essere solo persone fisiche o anche persone giuridiche?

Il visto per investitori può essere rilasciato esclusivamente a persone fisiche. Non sono pertanto ammesse candidature provenienti da persone giuridiche.

Sono previste limitazioni in merito alla nazionalità dei candidati al visto?

Il programma Investor Visa for Italy non prevede alcuna specifica restrizione in tal senso.

A2 L'investimento in società di capitali

Cosa si intende per "società costituita e operante in Italia"?

Il [Decreto Interministeriale 21 luglio 2017](#) definisce le "società costituite e operanti in Italia" come le "società di capitali, costituite e aventi residenza in Italia ai sensi dell'articolo 73 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni". Per quanto riguarda la forma giuridica, dunque, le società oggetto dell'investimento devono configurarsi come società di capitali (per un approfondimento si rimanda alla domanda successiva), e devono risultare costituite e residenti in Italia ai sensi del [TUIR](#). Possono essere sia quotate che non. Affinché possano essere considerate "costituite e operanti", inoltre, al momento della presentazione della richiesta di nulla osta al visto devono essere in stato attivo (come evincibile da visura camerale) e aver depositato almeno un bilancio in ottemperanza alla normativa di riferimento.

Verso quali tipologie di società di capitali può essere diretto l'investimento?

Oltre alle tipologie standard (s.r.l., s.p.a. e loro varianti), sono ammissibili gli investimenti diretti verso altre società assimilabili alle società di capitali. Rientrano tra queste, ad esempio, le Sicav (società di investimento a capitale variabile, definite dall'art. 1. comma 1 lett. i) del TUF), le Sicaf (società di investimento a capitale fisso, ex art. 1. comma 1 lett. i-bis) del TUF), le SGR (società di gestione del risparmio, ex art. 1. comma 1 lett. o) del TUF) e le SIM (società di intermediazione mobiliare, ex art. 18 e ss. del TUF). Non sono ammessi, invece, gli investimenti verso fondi comuni d'investimento (ad esempio i FIA – fondi d'investimento alternativi), o in Oicr costituiti in forma di patrimonio autonomo, suddiviso in quote, istituito e gestito da un gestore (cfr. art. 1. comma 1 lett. j) del TUF).

Quali tipologie di investimento sono ammissibili ai fini del visto?

Sono ammissibili tanto gli investimenti sotto forma di aumenti di capitale quanto l'acquisto di azioni o quote di società di capitali.

È possibile acquistare le azioni/quote di più di una società di capitali?

No. L'investimento può essere diretto verso una sola società. Non è possibile nemmeno combinare diverse tipologie di investimento (ad es. combinare donazione e investimento in società).

È possibile scegliere la società target dell'investimento in un momento successivo all'invio della candidatura?

No. La società verso cui è diretto l'investimento è un elemento essenziale della candidatura, pertanto deve essere obbligatoriamente indicata al momento dell'invio della domanda, pena il rigetto della stessa.

A3 La firma digitale

Quali tipologie di firma digitale possono essere usate sul sito investorvisa.mise.gov.it?

Le firme digitali devono essere innanzitutto conformi al regolamento europeo Eidas. Sono ammessi sia il formato PAdES (firma .PDF) sia il formato CAdES (firma .P7m). Le Certification Authority ammesse sono tutte quelle presenti nella lista EUTL ([European Trusted List](#)). Si precisa che, successivamente alla verifica della conformità tecnica della firma, il sistema verifica che il nominativo del firmatario coincida con il nominativo del richiedente il nulla osta, per cui ci deve essere corrispondenza perfetta tra i due.

È possibile eseguire la validazione di prova di un documento firmato con un sistema analogo a quello in uso sulla piattaforma investorvisa.mise.gov.it utilizzando [questo form](#).

Ulteriori informazioni di dettaglio sono disponibili [qui](#); per informazioni generali sullo strumento della firma digitale suggeriamo di consultare [questa pagina](#).

È possibile ottenere una firma digitale conforme senza avere un codice fiscale o documento d'identità di un Paese dell'UE? Si può usare la firma digitale senza avere un dispositivo (ad es. lettore) che la genera ?

Sì, entrambe le casistiche sono possibili. Tuttavia, non tutti i fornitori di firma digitale autorizzati prevedono queste opzioni. In caso di dubbio, consigliamo di consultare i siti web dei fornitori e di contattare il loro ufficio commerciale.

B. Il rilascio del visto per investitori

È possibile ottenere un visto investitori senza recarsi fisicamente all'ufficio consolare competente per l'appuntamento di cui a p. 17 del Manuale operativo?

No. Il richiedente deve necessariamente presentarsi di persona all'Ufficio consolare competente.

Come è regolato il ricongiungimento familiare dei congiunti del titolare di un permesso di soggiorno per investitori?

Il ricongiungimento familiare è ammesso e regolato dalla normativa generale in materia, in particolare dall'art. 29 del Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ([Testo Unico sull'Immigrazione](#)). Le categorie di familiari per cui è ammesso il ricongiungimento sono tassativamente elencate all'art. 29 del TUI:

- a. coniuge non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
- b. figli minori, anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso;
- c. figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale;
- d. genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni, qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi motivi di salute.

C. Dopo l'emissione del permesso di soggiorno

Il titolare di permesso di soggiorno per investitori può esercitare attività di lavoro autonomo e/o subordinato?

Sì. Non vi sono ragioni ostative all'esercizio di attività lavorativa subordinata o autonoma da parte del cittadino straniero munito di permesso di soggiorno per investitori.

Nei due anni di durata del permesso di soggiorno è possibile variare la composizione del portafoglio titoli, compravendendo i titoli di stato o le azioni acquistati ai fini dell'ottenimento del visto?

No. Il portafoglio titoli o azioni non può subire variazioni durante i 2 anni di durata del permesso di soggiorno, poiché vige l'obbligo, in capo all'investitore, di mantenimento dell'investimento originario per l'intera durata del permesso, pena la revoca dello stesso.

Durante il periodo in cui vige l'obbligo del mantenimento dell'investimento, è possibile disporre dello stesso, ad esempio concedendolo in garanzia a terzi per ottenere un mutuo o un finanziamento?

No, non è possibile disporre dell'investimento nel periodo di mantenimento dello stesso (ossia durante l'intero periodo di validità del permesso soggiorno). L'investimento deve essere sempre libero da garanzie.

Il permesso di soggiorno per investitori è convertibile in altre tipologie?

Sì. Qualora alla scadenza del permesso di soggiorno per investitori il cittadino straniero non disponga dei requisiti per ottenerne il rinnovo, o qualora perda i requisiti per il mantenimento del titolo prima della scadenza dello stesso, la Questura potrà convertire il titolo in un'altra tipologia di permesso di soggiorno (ad es. per lavoro) nel caso in cui il soggetto sia in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.

D. Il rinnovo del permesso di soggiorno

Vige un limite al numero di rinnovi del permesso di soggiorno per investitori consentiti?

No. La normativa non prevede un numero massimo di rinnovi del permesso. Il titolo scade due anni dopo l'ingresso in Italia del cittadino straniero, il quale, se ne ha diritto e se ha mantenuto l'investimento originario, può richiedere il rinnovo per tre anni.

Dopo cinque anni di regolare soggiorno in Italia, l'interessato potrà scegliere se rinnovare il permesso per investitori per altri tre anni, alle condizioni sopra richiamate, oppure chiedere il rilascio di un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.